



**COMUNE DI PORLEZZA**

Provincia di Como

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>361</b>	<b>24-10-2019</b>

**Servizio: AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE - Sett. Personale**

**Responsabile del Servizio: ERCULIANI SERGIO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO AD UFFICIO RISORSE UMANE. CIG ZCE2A3ECAF</b>
-----------------	---

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 22/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 18/07/2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la deliberazione n. 1 in data 19/1/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG per l'anno 2019;
- la deliberazione n° 41 del 6.10.2017 di Giunta Comunale, con la quale, per risolvere le problematiche organizzative e gestionali emerse, è stato conferito, tra l'altro, apposito mandato al Sindaco per assumersi la diretta responsabilità del servizio personale e demografici;

**Visto** il Decreto n.7/2019

**Dato atto che:**

-la continua evoluzione della vasta e complessa normativa concernente la gestione delle risorse umane negli enti locali impone agli operatori addetti a tale ufficio un costante ed impegnativo aggiornamento richiedente un notevole impegno in termini temporali;

-non esistono, al momento e considerate le peculiari contingenze all'interno dell'amministrazione, soggetti che possano adeguatamente far fronte alle suddette esigenze;

**Ritenuto**, stante l'ineludibile necessità di garantire comunque una corretta istruzione e definizione nonché la legittimità dei procedimenti amministrativi in capo all'Ufficio Risorse Umane, di doversi avvalere di un servizio esterno che possa costituire un valido supporto a detto Ufficio;

**Considerato** inoltre che è urgente, stante il notevole carico di lavoro in capo agli Uffici comunali ed in particolare all'UTC, anche a causa delle importanti ed impegnative OOPP in itinere, l'adozione di modalità di telelavoro, per rendere fruibili maggiori disponibilità orarie di personale che altrimenti non avrebbe la possibilità di coprirle con le normali modalità in presenza; risulta perciò necessario provvedere con urgenza e comunque entro la fine del corrente anno alla predisposizione e quindi all'adozione di tutti gli atti formali necessari.

**Vista** la email pec con la quale il Rag. Cavarretta ha comunicato:

- il preventivo di spesa per la fornitura del servizio di supporto all'Ufficio Risorse Umane quantificabile in una spesa presunta di € 2.000,00 per l'anno 2019 ed € 2.000,00 per l'anno 2020;

-il codice IBAN del proprio conto corrente bancario, ai sensi del sopra citato art. 3 comma 7 della Legge 13.8.2010 n° 136;

-di rientrare, sotto il profilo fiscale, nel regime dei forfettari di cui all'art. 1 commi 54, 64 e 67 della L. 23.12.2014 n° 190 e pertanto di non applicare l'I.V.A. sui compensi fatturati;

-di non applicare sui compensi fatturati il contributo di cui all'articolo 1 comma 212 della legge 23/12/1996 n. 662 (contributo rivalsa inps 4%);

**Visto** il decreto legislativo 50/2016 e smi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate da ANAC;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono: "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*";

**Rilevato** che non ricorrono, comunque, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

**Visto** l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

**Dato atto:**

-che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “*...Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.*”;

-che, pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

-tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

~~-in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;~~

- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

-in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

-che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra elencate;

-che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]*”;

**Visto** l'articolo 1, comma 130 della legge 145/2018, che sostituisce l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

-che i riferimenti alle norme del DPR 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione ed in ogni caso permane l'obbligo di fare ricorso al MePa “*ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*” come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio;

**Atteso** che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

**Evidenziato** che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

**Rilevato** che la complessiva somma di € 4.000,00 trova copertura al Piano Finanziario 1.3.2.99 CAP 118.1 per € 2.000,00 del Bilancio 2019 e per € 2.000,00 del Bilancio 2020;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto**, inoltre:

-del D.Lgs. 50/2016;

-degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Attesa** la competenza ai sensi dell'art.:

-dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-del decreto sindacale n. 11/2019;

-del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 16 marzo 2006 n. 50, esecutiva agli effetti di legge;

-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**Accertata:**

-la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;

- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

**Dato atto:**

- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

-per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e confermano:

di affidare il servizio di supporto all'ufficio risorse umane al Rag. Domenico Cavarretta, C.F. CVRDNC70C19D286E, con studio in Giussano (Mb) Via Parini n° 20 per un importo complessivo di € 4.000,00.

-di imputare la complessiva spesa di € 4.000,00 a: MISSIONE 01 – PROGRAMMA 03 – TITOLO 1 - Piano Finanziario 1.3.2. CAP 118 per € 2.000,00 al Bilancio 2019 e per € 2.000,00 al Bilancio 2020;

-di dare atto che si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio in questione previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso e dopo presentazione di regolari fatture.

-dato atto che l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità

delle autocertificazioni prodotte dall'affidatario, la posizione dell'aggiudicatario presso i competenti enti nonché la revoca del presente atto, in autotutela, con l'adozione degli idonei provvedimenti in caso di non rispondenza ai requisiti di legge

-di dare atto che la prestazione sarà esigibile parte entro il 2019 e parte entro il 2020;

-di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;

- di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

-va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

---

Il Responsabile del Servizio  
ERCULIANI SERGIO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**